

# 2



**Lavori in  
corsa**  
**30 anni CEDAW**  
XXX Anniversario  
della Convenzione per l'Eliminazione  
delle Discriminazioni contro le Donne

## Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

La CEDAW è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981.

### Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" sta ad indicare ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

### Articolo 2

Gli Stati parte condannano la discriminazione contro le donne in ogni sua forma e s'impegnano a:

- a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna;
- b) adottare misure legislative per proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su una base di parità con gli uomini;
- d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne;
- e) prendere ogni misura adeguata per eliminare le discriminazioni;
- f) modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che comporti discriminazioni nei confronti della donna contro le donne da parte

di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;

- g) abrogare tutte le disposizioni penali che implicano costituiscono discriminazione contro le donne.

### Articolo 3

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata in tutti i campi e in particolare in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo e il progresso delle donne, per garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini.

### Articolo 4

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali finalizzate ad accelerare l'uguaglianza di fatto tra gli uomini e le donne non va considerata discriminazione.
2. L'adozione da parte degli Stati parte di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

### Articolo 5

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata per:

- a) modificare gli schemi ed i modelli di comportamento sociali e culturali al fine di ottenere l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso, o sull'idea dei ruoli stereotipati degli uomini e delle donne,
- b) far sì che nell'educazione familiare sia integrata una comprensione del ruolo sociale della maternità ed il ri-

conoscimento della responsabilità comune di uomini e donne nell'allevamento e nella crescita dei figli.

### Articolo 6

Gli Stati prendono ogni misura adeguata per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.

### Articolo 7

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata a eliminare la discriminazione contro le donne nella vita politica e pubblica del Paese e devono garantire loro il diritto:

- a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
- b) di prendere parte all'elaborazione ed attuazione delle politiche di governo e di ricoprire cariche pubbliche ad ogni livello di governo;
- c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del Paese.

### Articolo 8

Gli Stati firmatari devono prendere ogni misura adeguata per garantire alle donne l'opportunità di rappresentare il proprio governo a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

### Articolo 9

1. Gli Stati parte devono assicurare alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisizione, mutamento e conservazione della cittadinanza.
2. Gli Stati parte devono garantire alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di cittadinanza dei figli.

### Articolo 10

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini in materia d'istruzione e, in particolare, per garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:

- a) le medesime condizioni di orientamento professionale e di accesso agli studi;
- b) l'accesso agli stessi programmi di studio e agli stessi esami;

- c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in ogni forma di insegnamento;
- d) le medesime opportunità di usufruire di borse di studio e altre sovvenzioni;
- e) le medesime opportunità di accesso ai programmi di formazione permanente;
- f) la riduzione del tasso d'abbandono scolastico da parte delle donne;
- g) le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;
- h) l'accesso alle informazioni specifiche di carattere formativo che possano contribuire a garantire la salute ed il benessere delle famiglie.

### Articolo 11

1. Gli Stati parte s'impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare le discriminazioni nei confronti della donna nel campo lavorativo per assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, in particolare:
  - a) il diritto al lavoro;
  - b) il diritto alle medesime opportunità lavorative;
  - c) il diritto alla libera scelta della professione, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro, il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale;
  - d) il diritto alla parità di remunerazione ed il diritto all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore e nella valutazione della qualità del lavoro;
  - e) il diritto alla sicurezza sociale, in particolare in materia di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e anzianità, nonché il diritto alle ferie retribuite;
  - f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro.
2. Per prevenire le discriminazioni nei confronti delle donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità gli Stati parte s'impegnano a prendere misure appropriate al fine di:
  - a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo per maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

- b) introdurre il congedo di maternità retribuito;
  - c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno per rendere possibile ai genitori la conciliazione tra obblighi familiari, responsabilità professionali e partecipazione alla vita pubblica;
  - d) assicurare una protezione speciale alle donne in gravidanza.
3. Le misure di tutela della donna in materia di lavoro dovranno essere riviste periodicamente.

### Articolo 12

1. Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione contro le donne nel campo dell'assistenza sanitaria.
2. Gli Stati parte garantiranno alle donne in gravidanza servizi appropriati durante la gravidanza e, se necessario, gratuiti, nonché un'alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.

### Articolo 13

Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne in altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare:

- a) il diritto ad assegni familiari;
- b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
- c) il diritto a partecipare alle attività ricreative, agli sport e a tutte le forme di vita culturale.

### Articolo 14

1. Gli Stati parte devono prendere ogni misura per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parte devono prendere ogni misura per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne che vivono in zone rurali al fine di assicurare la loro partecipazione allo sviluppo rurale e ai vantaggi che ne derivano, in particolare garantendo loro il diritto:
  - a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo;
  - b) di accedere a servizi appropriati nel campo della sanità;
  - c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;

- d) di ricevere ogni tipo di formazione e istruzione, scolastica e non;
- e) di organizzare gruppi autogestiti e cooperative;
- f) di partecipare alle attività delle proprie comunità locali;
- g) di accedere al credito e ai prestiti agricoli;
- h) di beneficiare di condizioni di vita adeguate.

### Articolo 15

1. Gli Stati parte devono riconoscere l'uguaglianza di donne e uomini di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte devono riconoscere alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica delle donne, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte devono accordare uguali diritti a uomini e donne in materia di legislazione sulla circolazione delle persone e di libertà di scelta della residenza e del domicilio.

### Articolo 16

1. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari garantendo, su una base di uguaglianza tra uomini e donne:
  - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
  - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
  - c) gli stessi diritti e responsabilità nell'ambito del matrimonio;
  - d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori;
  - e) gli stessi diritti nella scelta relativa al numero e all'intervallo delle nascite;
  - f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, cura, affidamento ed adozione di minori;
  - g) gli stessi diritti personali, compresi quelli relativi alla scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
  - h) gli stessi diritti in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e di-

sponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.

2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra minori non avranno valore legale.

### **Articolo 17**

Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (in seguito indicato come "il Comitato") composto da 23 esperti di alta autorità morale e competenza nella materia trattata dalla presente Convenzione. Le/i componenti del Comitato vengono elette/i dagli Stati tra i propri cittadini.

### **Articolo 18**

1. Gli Stati parte s'impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, da essi adottate per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in materia. Gli Stati devono presentare il rapporto al Comitato durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato e in seguito almeno ogni quattro anni e ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di applicazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

### **Articolo 19**

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni.

### **Articolo 20**

1. Il Comitato si riunisce di norma durante un periodo di due settimane al massimo ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo di norma presso la Sede delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

### **Articolo 21**

1. Il Comitato rende conto annualmente delle proprie atti-

vità all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.

### **Articolo 22**

Le agenzie specializzate hanno diritto di essere rappresentate quando viene esaminata dal Comitato l'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze.

### **Articolo 23**

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli alla realizzazione dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna eventualmente contenute:

- a) nella legislazione di uno Stato parte,
- b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore nello Stato in questione.

### **Articolo 24**

Gli Stati parte s'impegnano ad adottare ogni misura necessaria sul piano nazionale mirata a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

### **Articolo 25**

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

### **Articolo 26**

1. Ogni Stato parte può chiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione.
2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una richiesta di questo tipo.

### **Articolo 27**

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione da parte dello Stato in questione.

**Articolo 28**

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto dalla data di ricezione.

**Articolo 29**

1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda

di arbitrato le parti non giungono ad un accordo, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia.

2. Ogni Stato potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato che avrà formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, potrà in qualsiasi momento ritirare tale riserva, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

**Articolo 30**

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.